

TI_GERICHTE 60.2015.25 vom 20. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.25

FR: TI_GERICHTE 60.2015.25 du 20 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2015.25 del 20 luglio 2015

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di fuga (straniero senza legami rilevanti con la Svizzera) e pericolo di recidiva (visti i precedenti penali) che ostano alla sezione aperta

Erwägungen

E. 1

CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

In precedenza, l'art. 397bis cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

Una simile norma non è stata adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l'1.1.2007.

Pure è stata abbandonata la distinzione, posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I–B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

2.2.

Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

2.3.1.

3.2.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 LOAP, 76, 377 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 1.2

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011. L'art. 10 cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP. Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

E. 1.3

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.4

Il gravame, inoltrato il 22/23.1.2015, contro la decisione 19.1.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 20.1.2015, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). L'art. 377 cpv. 1 CP prevede l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. In precedenza, l'art. 397bis cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino. Una simile norma non è stata adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l'1.1.2007. Pure è stata abbandonata la distinzione, posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I – B. F.

BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

E. 2.2

Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento "aperto" o "semiaperto"), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8). A livello cantonale – oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene private di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privata della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. L'art.

E. 2.3

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p. 1793). Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

E. 2.3.1

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), i legami familiari ("familiäre Bindungen"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), nonché le sue relazioni all'estero ("Kontakte zum Ausland"). Infatti non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in

libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

E. 2.3.2

Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

E. 3

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale "La Stampa" è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse "La Farera" e "La Stampa" (cpv. 4) mentre "Lo Stampino" e il "Navarazz" sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

E. 3.1

Nel presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante in sezione chiusa in considerazione, a suo avviso, dell'esistenza di un pericolo di fuga, stante la cittadinanza straniera (_____) del qui reclamante e l'assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico. Il giudice ha altresì concluso per l'esistenza di un rischio di recidiva, avuto riguardo al passato recidivistico di RE 1 in _____, per reati, fra cui la rapina e il traffico d'armi, e considerato come l'ivi espiazione della pena non abbia avuto "effetto dissuasivo quo alla commissione di reati" (decisione 19.1.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, consid. 3.). Dal canto suo il reclamante, in buona sostanza, contesta di non avere legami con il nostro territorio, stante la presenza della ex moglie e dei due figli, di 13 rispettivamente 21 anni, con cui manterrebbe contatti telefonici regolari. Sostiene inoltre di avere in _____ positivamente svolto il proprio percorso rieducativo e di non avere più delinquito negli ultimi 8 anni precedenti l'arresto in Ticino.

E. 3.2

In base al recente Piano dell'esecuzione della pena (PES) allestito nell'aprile 2015, si ha che RE 1, cittadino italiano, oggi alla soglia dei 44 anni, è cresciuto in una zona poco distante dal confine svizzero, spesso teatro di eventi di cronaca nera, in seno ad una famiglia numerosa (6 fratelli). La sua infanzia è stata caratterizzata dalle difficoltà. I genitori avrebbero usato le maniere forti nei confronti dei figli, mentre i familiari da parte della madre avrebbero avuto precedenti penali. All'età di 14 anni RE 1 sarebbe quindi uscito di casa, per poi vivere nel precariato, così che ha finito per imboccare la via del crimine. Poco più che ventenne ha conosciuto la donna con la quale poi si è unito in matrimonio e dalla quale ha avuto due figli, che risiedono attualmente a _____. Il figlio, oggi ventunenne, conduce vita autonoma, e la figlia tredicenne vive con la madre. Dopo il divorzio dalla madre, egli ha conosciuto l'attuale sua compagna, che risiede a _____ e che gli ha spesso reso visita in carcere. In possesso della sola licenza di scuola media, nel suo paese d'origine, egli ha svolto vari lavori tra cui il carpentiere e il parrucchiere. In Svizzera non beneficia di alcun permesso di soggiorno. Nei suoi confronti non risulta tuttavia sia stata emanata sinora alcuna decisione di allontanamento. In Italia RE 1 vanta diversi precedenti penali fra il 1991 e il 2006. Tra questi spiccano ben 4 condanne tra il 1994 e il 2006 per rapine commesse nelle regioni del Piemonte e della Lombardia fra il 1993 e il 2000 in concorso con reati inerenti la detenzione illegale di armi e/o di munizioni come pure la ricettazione, oltre che una condanna per associazione per delinquere nel 2002, per le quali gli sono state comminate pene detentive varianti tra 1 anno e i 5 anni di reclusione, oltre multe per alcune migliaia di Euro. Pene detentive che gli sono poi state ridotte per aver ottenuto la liberazione anticipata così come per aver beneficiato dell'indulto. Il PES non contempla l'avvio del regime progressivo sino alla liberazione condizionale "considerata la natura del reato e la recidiva" (PES p. 8 sub punto 12), così che dalla fase 1 della sezione chiusa passa direttamente alla fase 4 della liberazione condizionale, qualora il progetto di rientro in Italia (lavoro e alloggio) sia stato ben definito e siano stati raggiunti gli obiettivi posti nella fase 1 (scelta ed elaborazione di un progetto professionale, definizione di un'attività di tempo libero, modellismo, creazione di una rete di riferimento positiva, sviluppo delle relazioni famigliari primarie e del suo ruolo, responsabilità e doveri genitoriali verso i figli, rivisitazione e rielaborazione del passato e delle scelte), come pure egli abbia tenuto un buon comportamento ed abbia accettato di lasciare la Svizzera. Contro il mancato inserimento nel PES del regime progressivo, il reclamante si è opposto, osservando che "la mia capacità introspettiva, nonché i forti agganci famigliari sul territorio, siano elementi che prevalgono sul rischio di recidiva" (PES p. 10). Visti i suoi precedenti difficilmente RE 1 avrà la possibilità di lecitamente soggiornare sul nostro territorio e, di riflesso, di inserirsi professionalmente nel nostro tessuto sociale. Per quanto visto sopra e da ciò che risulta dagli atti, il centro degli interessi del reclamante è e rimane l'Italia, suo paese d'origine, dove è cresciuto ed ha sempre risieduto, e dove – al di là dei suoi soggiorni in carcere – ha svolto le sue attività lavorative. In Svizzera egli non ha risieduto per svolgere un lavoro onesto ma vi è, in buona sostanza, venuto per delinquere, trafficando illecitamente in seno ad una banda marijuana e hashish nel maggio/luglio 2013 e perpetrando in correttezza la rapina ai danni di un distributore di benzina a _____ a fine luglio 2013. La Corte penale del Tribunale penale federale, nella sua sentenza del 28.10.2014, ha in particolare rilevato la gravità delle infrazioni commesse dal reclamante avuto riguardo al suo ruolo di primo piano specialmente "per quanto attiene al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la

fase organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte” (sentenza TPF del 28.10.2014, p. 10). La Corte ha poi aggiunto che “ assumono inoltre particolare rilevanza l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere ” (sentenza TPF del 28.10.2014, p. 10). La presenza sul nostro territorio della ex moglie e dei due figli – situazione esistente anche al momento dell’agire illecito del reclamante e rimasta immutata – anche agli occhi di questa Corte, non appare un legame di intensità tale da scongiurare il pericolo che egli si dia alla fuga o possa commettere altri reati. Infatti con l’ex coniuge – da cui è divorziato da anni – e con la figlia adolescente, comunque egli non conviveva prima del suo arresto in Ticino mentre che il figlio ormai maggiorenne conduce vita autonoma. La loro vicinanza non l’hanno ad ogni modo trattenuto dal delinquere. Neppure l’aver risieduto nell’ultimo anno a _____ con la sua attuale compagna, pure di origine italiana, secondo quanto da lui sostenuto “ per avvicinarmi di più ai miei figli ”, quantunque fosse comprovato, costituisce in qualche modo uno stretto legame con il nostro territorio atto ad evitare i pericoli di cui si è detto. Invero l’appartamento a _____ è servito ad ospitare i correi, tutti residenti in Italia, la notte precedente la rapina a _____, mentre che la sua compagna, di fatto, ha pure partecipato in tale rapina in qualità di “palo” e in parte di autista, venendo condannata alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni sospesi per un periodo di 3 anni e 6 mesi da espiare, da cui è stato poi dedotto il carcere preventivo sofferto di pari periodo (sentenza TPF SK.2014.11 del 27.5.2014). Pertanto essa si trova attualmente a piede libero e risiede nelle vicinanze del confine svizzero, mantenendo stretti contatti con il qui reclamante. In conclusione stante la nazionalità straniera del qui reclamante, la sua personalità, i suoi precedenti penali, la sua difficile situazione economica, i suoi legami stretti con il suo paese d’origine in cui ancora non è stato elaborato un progetto concreto di rientro con una concreta prospettiva lavorativa come previsto nel PES, a fronte dell’assenza di un possibile inserimento sociale sul nostro territorio, e visti altresì i suoi contatti con l’ambiente malavitoso radicatosi sulla fascia di confine con la Svizzera (come emerge dalla sentenza 28.10.2014 del Tribunale penale federale), è in concreto alta la probabilità che egli possa darsi alla latitanza per sottrarsi al resto di pena, come pure che egli venendosi a trovare in una situazione di precarietà, nonostante le sue responsabilità di padre ultraquarantenne, possa tornare a delinquere onde procurarsi di che sostentarsi. Saranno pure trascorsi diversi anni dalla sua ultima carcerazione in Italia, come assevera il reclamante, ciò non toglie che le precedenti condanne, i passati periodi di detenzione e l’aver beneficiato di liberazioni anticipate e riduzioni di pena, non sono stati un monito sufficiente per impedirgli di ricadere nel crimine, venendo nel nostro paese a commettere infrazioni giudicate gravi. In tali circostanze la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata, merita tutela.

E. 4

Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 LOAP, 76, 377 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o

Penitenziario La Stampa, Lugano. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.